

La Cgt di Cagliari sulla qualificazione fiscale dei compensi dei procuratori sportivi

Agenti, prevale la mediazione

Prestazioni come reddito di impresa, non lavoro autonomo

DI STEFANO VERNA

Salvo prova contraria, l'attività dell'agente sportivo è per sua natura attività di mediazione: consiste nel mettere in relazione le parti per giungere alla conclusione del contratto. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, con la sentenza n. 136/2026, affronta uno dei temi più controversi negli ultimi anni nel contenzioso tra società sportive e amministrazione finanziaria: la qualificazione fiscale dei compensi corrisposti agli agenti sportivi.

La controversia nasce dall'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva contestato al club l'omessa applicazione della ritenuta del 30% prevista dall'art. 25, del dpr n. 600/1973 su compensi corrisposti a una società estera per attività svolte nell'ambito di operazioni di calciomercato.

Secondo l'ufficio tali prestazioni avrebbero dovuto essere qualificate come lavoro autonomo, con conseguente obbligo di ritenuta alla fonte anche nei confronti di soggetti non residenti. La difesa del club ha invece sostenuto che l'attività svolta fosse riconducibile allo schema della mediazione e che i relativi compensi costituissero redditi d'impresa, non imponibili in Italia in assenza di stabile organizzazione.

Il collegio muove da una premessa interpretativa chiara, richiamando la nozione civilistica di mediazione: essa ricorre quando un soggetto si interpone tra due contraenti per metterli in relazione e favorire la conclusione dell'affare, attività alla quale è collegato il diritto al compenso. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che tale funzione può consistere sia nel reperire la controparte sia nell'avvicina-

re le posizioni di soggetti già individuati ma divisi da divergenze negoziali.

All'attività di intermediazione possono accompagnarsi forme di assistenza o consulenza, ma si tratta di elementi fisiologici e accessori. La natura professionale della prestazione emerge solo quando la consulenza assume carattere prevalente e qualificante rispetto alla mera mediazione. Spetta quindi all'Amministrazione dimostrare che l'attività presenti i caratteri del lavoro autonomo professionale. Richiamando l'art. 5-bis

del dlgs n. 546/1992, la Corte ribadisce che, in mancanza di tale prova, l'atto impositivo deve essere annullato, come nel caso di specie.

Superato il profilo probatorio, la Corte affronta comunque la qualificazione giuridica dell'attività dell'agente sportivo alla luce della disciplina vigente nel periodo d'imposta considerato. Ai sensi dell'art. 1, co. 373, legge 205/2017 – disposizione recepita nei regolamenti Coni e **Figc** – l'agente svolge infatti una funzione di mediazione tra società sportive o tra queste e gli atleti, finalizzata a metterli in relazione per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica.

In questa prospettiva l'intermediario non è un mero tramite, ma un soggetto competente che, secondo la diligenza professionale richiesta dagli artt. 1176 e 1759 c.c., assiste le parti nella valutazione dell'affare. Neppure il carattere fiduciario (intuitus personae) consente di qualificare diversamente l'attività: la fiducia riposta dal cliente nelle capacità e nell'esperienza dell'intermediario costituisce infatti un tratto tipico di ogni attività di mediazione.

La Corte esamina inoltre il contenuto dei contratti intercorsi tra il club e l'agente che presentavano un contenuto

sostanzialmente identico: il club conferiva incarico al procuratore sportivo affinché cu-

rasse il rinnovo del contratto con il calciatore interessato, prevedendo un corrispettivo pattuito in misura forfettaria.

Secondo la Corte proprio questo assetto conferma la natura mediatrice dell'attività: l'incarico risultava infatti limitato alla tipica attività di avvicinamento delle posizioni delle parti, senza alcun riferimento a una prestazione consulenziale autonoma o prevalente. Anche la struttura del compenso – collegata alla conclusione dell'affare – riflette una logica tipicamente provvisoria. Da tali elementi il collegio conclude che la prestazione fosse diretta a mediare gli interessi tra la società e il calciatore già individuato, secondo lo schema della cosiddetta mediazione atipica.

La sentenza consente quindi di trarre una conclusione piuttosto netta: l'attività dell'agente sportivo è, in via ordinaria, attività di mediazione. Solo una diversa pattuizione contrattuale o un'analisi concreta della prestazione resa può far emergere una componente consulenziale prevalente tale da configurare una prestazione di lavoro autonomo professionale.

— © Riproduzione riservata —



La sede del Coni